

*Aggiornamento
Piano Triennale dell'Offerta Formativa
pro tempore*



Creativi si diventa!

Latina, viale G. Cesare, 20

Tel. 0773/691347 Fax 0773/664521

www.liceoartisticolatina.edu.it



Carta operativa della scuola

Documento della valutazione (delibera collegiale del 27 maggio 2020)

VALUTAZIONE E CREDITO

§ 5. Criteri generali di valutazione

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 27 maggio 2020 ha deliberato e aggiornato i seguenti criteri generali di valutazione fissati nel PTOF dell'Istituto di seguito riportati:

Dal PTOF 2019-2022:

CONOSCENZA	acquisizione dei contenuti, dei linguaggi, dei concetti e degli strumenti dei diversi ambiti disciplinari
COMPRENSIONE	capacità di comprendere concetti e tecniche acquisite
APPLICAZIONE	possesso di abilità pratiche e di capacità creative ed operative
APPRENDIMENTO	progresso nelle conoscenze, capacità e competenze
IMPEGNO E CONTINUITÀ	partecipazione all'attività scolastica e lavoro individuale a casa

LIVELLI DELLE PRESTAZIONI

1° LIVELLO (voto 1 - 2)	Lo studente rifiuta le interrogazioni, non rispetta mai gli impegni, non partecipa alle attività ed evidenzia un'assoluta mancanza di applicazione individuale.
2° LIVELLO (voto 3 - 4)	Lo studente non rispetta quasi mai gli impegni, non partecipa all'attività scolastica, conosce argomenti e tecniche in modo frammentario e superficiale; commette gravi errori anche nell'esecuzione di compiti semplici; non mostra capacità creativa, operativa e rielaborativi e di conseguenza non progredisce nella conoscenza.
3° LIVELLO (voto 5)	Lo studente non rispetta sempre gli impegni; partecipa saltuariamente all'attività scolastica; ha conoscenze frammentarie o superficiali; usa solo sporadicamente un linguaggio appropriato; non ha autonomia nella rielaborazione dei contenuti né nell'utilizzo degli strumenti; coglie solo parzialmente gli aspetti essenziali
4° LIVELLO (voto 6)	Lo studente partecipa all'attività scolastica impegnandosi in modo continuo; ha conoscenze non molto approfondite, ma non commette errori nello svolgimento di compiti semplici; sa applicare le conoscenze nella pratica senza rielaborazione personale; non sempre utilizza linguaggi e strumenti in modo appropriato.
5° LIVELLO (voto 7)	Lo studente partecipa all'attività scolastica e si impegna in modo continuo; le conoscenze acquisite gli permettono di non commettere errori gravi in elaborati complessi; non sempre riesce a elaborare in modo autonomo i contenuti e a svolgere con dimestichezza le attività progettuali, utilizzando le tecniche acquisite; si esprime con linguaggi specifici corretti.
6° LIVELLO (voto 8)	Lo studente partecipa all'attività scolastica e si impegna in modo costante; le conoscenze acquisite gli permettono di non commettere gravi errori in elaborati complessi; spesso riesce a rielaborare in modo autonomo i contenuti e a svolgere con dimestichezza le attività progettuali, utilizzando le tecniche acquisite; si esprime con linguaggi specifici, chiari e appropriati.
7° LIVELLO (voto 9-10)	Lo studente mostra impegno e partecipazione buoni; ha conoscenze complete e approfondite che riesce a rielaborare in forma autonoma e critica; nelle attività progettuali evidenzia spiccate doti creative; si esprime con linguaggi specifici chiari e appropriati.

Valutazione Didattica a distanza (DAD)

Viste le circolari n. 187, 190, 191, 193, 199, 200, 201, 212, 219 relative alla didattica a distanza condotta a partire dal 5 marzo 2020, come effetto del Dpcm del 4 marzo 2020, nella valutazione della didattica a distanza ci si è attenuti a quanto recita la nota M.I. n. 388 del 17/03/2020:

«La valutazione delle attività didattiche a distanza. La Nota 279/2020 ha già descritto il rapporto tra attività didattica a distanza e valutazione. Se è vero che deve realizzarsi attività didattica a distanza, perché diversamente verrebbe meno la ragione sociale della scuola stessa, come costituzionalmente prevista, è altrettanto necessario che si proceda ad attività di valutazione costanti, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, debbono informare qualsiasi attività di valutazione. Se l'alunno non è subito informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato, la valutazione si trasforma in un rito sanzionatorio, che nulla ha a che fare con la didattica, qualsiasi sia la forma nella quale è esercitata. Ma la valutazione ha sempre anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di procedere con approfondimenti, con recuperi, consolidamenti, ricerche, in una ottica di personalizzazione che responsabilizza gli allievi, a maggior ragione in una situazione come questa. Si tratta di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento indispensabile di verifica dell'attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali lacune, all'interno dei criteri stabiliti da ogni autonomia scolastica, ma assicurando la necessaria flessibilità. Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun insegnante e hanno a riferimento i criteri approvati dal Collegio dei Docenti. La riflessione sul processo formativo compiuto nel corso dell'attuale periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza sarà come di consueto condivisa dall'intero Consiglio di Classe».

“Criteri generali della valutazione: dal PTOF d'Istituto

In tutto il processo di apprendimento saranno oggetto di valutazione:

la conoscenza dei contenuti disciplinari (**sapere**);

le competenze operative e applicative (**saper fare**);

le capacità creative, logiche, di rielaborazione e critiche (**saper essere**).

I criteri per l'attribuzione dei voti sono uniformi e deliberati dai Dipartimenti. Essi indicano che il profitto deve intendersi sufficiente se l'alunno ha acquisito le conoscenze essenziali della disciplina, se le sa utilizzare in contesti applicativi e se comunque ha maturato i prerequisiti per continuare il suo percorso formativo. La frequenza, l'impegno e il metodo costituiranno necessari parametri di valutazione per l'attribuzione del voto complessivo a ciascun alunno. Se il profitto dell'alunno al termine dell'anno scolastico risulta lievemente carente in più discipline nella valutazione concorreranno i seguenti parametri:

frequenza e partecipazione attiva alla vita della scuola

interesse per le attività proposte

raggiungimento di progressi apprezzabili rispetto al livello di partenza

capacità di organizzazione autonoma nello studio”

INTEGRAZIONE: *Per una valutazione per competenze*

I tre assi sopra ricordati (*saper, saper fare e saper essere*) sono declinati all'interno delle programmazioni annuali dei Consigli di classe e delle programmazioni individuali delle discipline che si articolano in unità di apprendimento (Uda), strumento efficace della didattica per competenze, che consente agli studenti di entrare a contatto con diversi ambiti del sapere e concorre al raggiungimento degli obiettivi richiesti a livello europeo per la certificazione delle competenze.

La valutazione della didattica a distanza (DAD) è **affidata alla professionalità dei docenti** e viene effettuata attraverso criteri simili se non identici a quelli utilizzati nella normale attività didattica in classe. Per completare il processo di didattica- apprendimento- valutazione, è necessaria la **partecipazione attiva e propositiva degli studenti e delle loro famiglie**. Tutti i soggetti devono assumere in pieno la responsabilità di **garantire il diritto costituzionale all'apprendimento** ed essere consapevoli che creare una lacuna in questo senso andrebbe a svantaggio degli studenti e del loro futuro individuale, sociale, professionale.

Il nostro Istituto ha previsto una didattica in modalità **sincrona** e **asincrona** (cfr. **Circolare n. 200 del 31/03/2020**) con l'utilizzo di piattaforme e strumenti digitali più congrui al raggiungimento da parte di tutti degli obiettivi formativi in relazione, anche e soprattutto, alle difficoltà materiali e applicative della strumentazione informatica della nostra popolazione studentesca. La verifica degli apprendimenti potrà, quindi, regolarsi su questa duplice modalità ed essere di tipo **sincrono** e di tipo **asincrono**.

Sulla base delle proprie necessità didattiche, il docente può effettuare:

MODALITÀ SINCRONA

Verifiche orali

Collegamento **uno a uno** (con la presenza di almeno un compagno/ testimone):
lo studente che sostiene la verifica avrà la cam accesa, guarderà **dritto** davanti a sé come se effettivamente guardasse negli occhi il docente.

Con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla riunione.
È preferibile optare per domande di ragionamento per evitare che le risposte vengano facilmente suggerite da siti o su suggeritori.

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti davanti al gruppo classe o alla classe intera.
Possibilità di far partecipare anche altri docenti nell'interazione *peer to peer*

Verifiche scritte

Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti
Compiti a tempo su piattaforma utilizzata
Mappe mentali che riproducono le connessioni del processo di apprendimento e i percorsi mentali

Verifiche grafiche/pratiche

Monitoraggio dell'elaborazione in corso dei lavori grafici e pratici degli studenti.

MODALITÀ ASINCRONA

Verifiche orali

Esposizione autonoma di argomenti indicati dal docente con registrazione audio o file word, o foto del quaderno
Esposizione autonoma del prodotto realizzato rispetto al tema proposto dal docente con registrazione video dei processi di apprendimento.

Verifiche scritte

consegna di svolgimento di un prodotto scritto, che sarà poi eventualmente approfondito in modalità sincrona: in sede di videolezione il docente potrà chiedere allo studente spiegazioni delle scelte operate durante il processo di elaborazione per raggiungere il risultato finale. La formula di verifica si configurerà, quindi, come **forma ibrida** (scritto + orale)

Verifiche grafiche/pratiche

consegna di svolgimento di un prodotto grafico o pratico, che sarà poi eventualmente approfondito in modalità sincrona: in sede di videolezione il docente potrà chiedere allo studente spiegazioni delle scelte operate durante il processo di elaborazione per raggiungere il risultato finale.

Resterà invariato per gli alunni con BES e DSA o PEI l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative previste dai rispettivi piani personalizzati. Si rimanda alla griglia predisposta dal Dipartimento di sostegno.

CRITERI di AMMISSIONE degli STUDENTI alla CLASSE SUCCESSIVA e all'ESAME di STATO.

PREMESSA

Ai sensi dell'O.M. n. 11 del 16/05/2020 si precisa quanto prescritto per la *valutazione finale e per il recupero degli apprendimenti*

L'Ordinanza sulla valutazione punta a valorizzare al meglio il percorso delle studentesse e degli studenti, tenendo conto della particolarità di questo anno scolastico e guardando anche al prossimo, con apposite misure di recupero degli apprendimenti. Molta attenzione è posta agli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare a quelli con disabilità.

La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso dell'anno, in presenza e a distanza.

Gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. Ma per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti sarà predisposto dai docenti un Piano Individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. L'integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà proseguire, se necessario, durante tutto l'anno scolastico 2020/2021.

La possibilità di non ammettere all'anno successivo è prevista nei casi specifici, individuati dall'Ordinanza di cui si riporta l'art.4:

Articolo 4 (Scuola secondaria di secondo grado - Valutazione delle classi non terminali)

La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.

Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può **non ammetterlo** alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

CRITERI

Ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del Regolamento di cui al DPR n°122/09, il Collegio definisce le successive modalità e criteri al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza di comportamento nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di Classe, rispettandone l'autonomia di giudizio, e nel rispetto della libertà d'insegnamento dei docenti.

Detti criteri fanno parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa come integrazione relativa solo alla fase conclusiva dell'A.S. 2019-2020-integrazione *pro tempore* al PTOF (art. 2, comma 2 O.M. n.11 del 16/05/2020).

In tal senso il Collegio ritiene di effettuare le seguenti precisazioni:

- si considera **insufficienza non grave** una valutazione corrispondente al 5;
- si considera **insufficienza grave** una valutazione corrispondente al 4;
- si considera **insufficienza gravissima** una valutazione al di sotto del 4 (pari a 3; 2; 1);
- la valutazione di **Non Classificato** è da adottare solamente quando l'alunno sia stato assente molto frequentemente e si sia sistematicamente **sottratto al dialogo educativo**. **L'adozione del N.C. nella valutazione complessiva di fine anno è adottabile solo se tale valutazione risulti applicata nel primo quadrimestre e nel secondo se ne siano ulteriormente verificate le condizioni.**

In merito alla situazione di ammissione alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento, **si ritiene di dover offrire delle indicazioni operative affinché siano omogeneamente applicate in tutti i Consigli di Classe.**

Di seguito si individuano le condizioni secondo le quali è possibile deliberare l'ammissione alla classe successiva dell'alunno con predisposizione del Piano di Apprendimento Individualizzato, di cui all'articolo 6, dell'O.M. n. 11 del 16/05/2020, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento..

1° BIENNIO e 2° BIENNIO

Si potrà non ammettere alla classe successiva qualora intervengano le fattispecie indicate all'art. 4 commi 6 e 7 dell'O.M. n. 11 del 16/05/2020

1) **art. 4 comma 6:** mancanza di elementi valutativi da imputare a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, ovvero allorché l'alunno in data 4 marzo 2020 abbia già superato il monte ore annuale ai fini della validità dell'Anno Scolastico in assenza di comprovati motivi che saranno vagliati con cura dal Consiglio;

2) **art. 4 comma 7:** presenza di provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (gravi motivi disciplinari).

La non ammissione degli alunni è disposta, per delibera **UNANIME** e con **MOTIVAZIONE ESPRESSA ALL'UNANIMITÀ** da parte del Consiglio di Classe

Per chi è ammesso con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non pienamente raggiunti, sarà predisposto dai docenti un Piano di Apprendimento Individualizzato per recuperare quanto non è stato appreso. (Cfr., esempio allegato)

Si ritiene utile sottolineare che la *ratio* dell'O.M. n. 11 del 16/05/2020 consiste proprio nell'attribuire alla didattica a distanza strumenti e criteri sia in riferimento alla ammissione che alla valutazione finale degli studenti e la stessa ordinanza conferma il quadro normativo generale attualmente vigente in tema di valutazione, atteso che l'**art.4 comma1** richiama espressamente le disposizioni di cui all'**art 4 del D.P.R. n° 122/2009** disponendo che «La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento». La disposizione conferma che alle attività degli alunni rilevate nel corso dell'a. s. 2019/2020 (e dunque anche alle attività didattiche a distanza), si applichi innanzitutto il comma 1 del DPR n°122/2009 che prevede la competenza del Consiglio di Classe, nonché la contitolarità dei docenti di sostegno in merito alla valutazione di tutti gli alunni della classe.

Nell'ambito di tale competenza sarà doveroso da parte di ciascun Consiglio effettuare il **controllo della documentazione giustificativa delle assenze maturate al 4 marzo 2020**, (ultimo giorno di attività didattica in presenza) e gli stessi dovranno accertarsi della presenza di **eventuale** documentazione giustificativa delle assenze degli alunni e giungere allo scrutinio con tale prospetto aggiornato con lo scomputo delle assenze giustificate.

Laddove non ricadano le su indicate circostanze da parte degli alunni, si applicheranno le condizioni previste dall'art. 4, comma 6 della predetta O. M.

Preme ribadire che il Liceo Artistico di Latina ha provveduto ad attivare tutti gli strumenti di supporto per permettere la partecipazione degli alunni alla Didattica a Distanza, fornendo loro in comodato d'uso hardware in dotazione all'Istituto e SIM dati per la connessione ad Internet.

Credendo fortemente nel lavoro qualificante portato avanti dai docenti in questi mesi con sacrificio e abnegazione e nell'efficacia dei risultati conseguiti da parte di molti studenti durante la didattica a distanza, ricorre l'obbligo di ricordare che il monitoraggio del recupero degli apprendimenti, a partire da settembre, dovrà avvenire con altrettanto scrupolo ed efficacia proprio in quelle situazioni valutative che hanno necessitato di Piano di Integrazione degli Apprendimenti da parte dei Consigli di provenienza, onde evitare la compromissione di livelli di apprendimento congrui a quelli previsti dall'ammissione alla classe successiva.

Sarà cura, a partire dall'a. s. 2020-2021, prevedere forme di recupero e criteri stringenti di valutazione che contemolino e risolvano le situazioni emergenti in questa fase finale dell'Anno Scolastico.

AZIONI

- ⇒ le azioni di recupero sono attività ordinaria da programmare a partire dal 1 settembre 2020;
- ⇒ queste azioni occupano il primo periodo dell'A.S. 2020/21 e se necessario proseguono per il resto dell'anno scolastico;
- ⇒ le attività didattiche sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
- ⇒ Predisposizione, a livello di singolo Consiglio di Classe, del Piano di Integrazione degli Apprendimenti e, per ogni alunno promosso con insufficienze, di un Piano di Apprendimento Individualizzato per l'anno successivo "tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado". Nel caso in cui l'alunno si trasferisca ad altra scuola il Piano va trasmesso alla nuova scuola di iscrizione.(cfr. esempi allegati)

I consigli di classe provvederanno in sede di scrutinio a definire il riallineamento delle valutazioni degli alunni che hanno dovuto interrompere esperienze scolastiche all'estero, anche in assenza, temporanea, delle certificazioni delle attività. Agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado ammessi con voti inferiori a sei decimi viene attribuito il **credito minimo**, ma è data la possibilità di integrarlo entro il termine del successivo anno scolastico. Tutte le riunioni degli organi collegiali dovranno svolgersi a distanza fino al 14 giugno (DPCM 17 maggio 2020).

Valutazione alunni con BES (art. 5 OM)

- valutazione alunni con disabilità certificata in base al PEI.

Eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PEI;

- valutazione alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati coerente con PDP.

Eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PDP;

- valutazione alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati coerente con PDP se predisposto. Eventuale Piano di Apprendimento Individualizzato, ove necessario, integra il PDP.

(Cfr. griglie predisposte)

AMMISSIONE STUDENTI ALL'ESAME DI STATO

In base alle disposizioni ministeriali (D.L. n.22/2020) tutti gli studenti saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato 2020 in deroga a quanto stabilito nel Decreto Legislativo n.62/2017.

Per l'ammissione alla maturità 2020, quindi, vengono derogati alcuni criteri di ammissione validi fino allo scorso anno scolastico. Per il corrente anno scolastico, infatti, non si terrà conto, in ogni caso, del monte ore di presenza, dei debiti formativi e delle sanzioni disciplinari.

Requisiti di ammissione dei candidati interni

Nell'Ordinanza Ministeriale sull'esame di Stato II ciclo 2019/20 pubblicata il 16 maggio 2020 vengono individuati, nell'art.3, gli studenti che possono sostenere l'esame come candidati interni, in sintonia con quanto stabilito nel D.L. n. 22/2020, dove, nell'art.1 comma 6, si stabilisce quanto segue:

“In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”.

In base alla citata normativa, quindi, per l'ammissione all'esame di Stato 2019/20 non sono richiesti i seguenti requisiti, indicati nel Decreto Legislativo n. 62/201, e validi fino allo scorso anno:

- la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato
- lo svolgimento delle prove Invalsi
- lo svolgimento delle ore (nel triennio) di alternanza scuola-lavoro, definita oggi con la sigla PCTO che indica i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
- la sufficienza (6/10) in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente
- la sufficienza (6/10) nel comportamento.

Tutti gli studenti, quindi, saranno ammessi agli esami, come indicato nell'art.3 dell'ordinanza.

Ammessi a sostenere l'esame i seguenti candidati

Sono, quindi, ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le seguenti categorie di studenti:

a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti indicati nell'art.13 comma 2 del Decreto Legislativo n.62/2017, come indicato precedentemente nel dettaglio. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato,

b) gli studenti che intendono avvalersi dell'abbreviazione per merito e fanno domanda per sostenere anticipatamente l'esame di Stato, in quanto sono in possesso dei requisiti indicati nell'art.13, comma 4 del succitato Decreto Legislativo n.62/2017.

Per usufruire di questa possibilità, gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:

- aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento
- devono aver seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado
- devono aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

SCRUTINI CANDIDATI INTERNI

La valutazione degli studenti è effettuata, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe. In caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.

L'esito della votazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso", dicitura che per il corrente anno scolastico sarà comune a tutti gli studenti.

Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito devono essere riportati nelle pagelle e nel registro dei voti.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (**gravi motivi disciplinari**). Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'articolo 4, comma 11, dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Casi particolari: studenti in ospedale o impossibilitati a lasciare il domicilio per problemi di salute a lungo termine

Per gli studenti che hanno frequentato, per periodi di tempo rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti, l'Ordinanza prevede le seguenti due possibilità:

a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;

b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nella pagella e nei registri.

Scrutini candidati esterni

Si rinvia a quanto indicato all'art. 4 (*Candidati esterni*) dell'O.M. n. 10 del 16/05/2020.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Criteria di attribuzione del credito scolastico

(Cfr. il D.P.R. n. 423 del 23 luglio 1998, così come modificato dal D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, dal D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009 e dal D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, art.15 e Allegato A)

La normativa vigente

Ai sensi normativa vigente, negli scrutini finali degli ultimi tre anni della scuola secondaria di secondo grado, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno promosso alla classe successiva un punteggio per l'andamento degli studi, denominato “**credito scolastico**”, che concorre al punteggio finale dell'esame di Stato.

Il credito scolastico può tener conto del “**credito formativo**”, che consiste nel riconoscimento di ogni esperienza, qualificata e debitamente documentata, effettuata al di fuori della scuola, ma dalla quale derivino competenze coerenti con l'indirizzo di studi frequentato. Le competenze possono essere maturate in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale. La loro coerenza con il piano di studi è accertata dai Consigli di classe.

Credito scolastico e Credito formativo

(integrazione delle Tabelle A, B, C, D, dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020)

Ogni Consiglio di classe, attribuisce, ad ogni alunno del secondo biennio e dell'ultimo anno, al momento dello scrutinio finale, giugno o settembre, un apposito punteggio calcolato in relazione alla media dei voti conseguita, denominato **credito scolastico**.

Il Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009 stabilisce nuovi Criteri per l'attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e una nuova tabella A di attribuzione del credito scolastico. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

Il voto di comportamento concorre, allo stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto, secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media «M» dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla seguente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media «M» dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione.

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, conforme all'O.M. n. 10 del 15/05/2020 e con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, si adottano i seguenti criteri nell'assegnazione dei crediti:

- ◆ media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza;
- ◆ media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza;
- ◆ punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo studente:
 - ⇒ riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell'esercizio dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
 - ⇒ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell'Offerta Formativa (progetti PTOF, PON etc.)
 - ⇒ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

Carta operativa della scuola

Tabelle di conversione

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

Attribuzione del credito scolastico

Il credito scolastico viene attribuito dal Consiglio di Classe agli alunni in sede di scrutinio finale nell'ambito delle bande di oscillazione previste dal Ministero e riportate nelle seguenti tabelle.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe terza	Fasce di credito classe quarta
$M < 6$	---	---
$M = 6$	11-12	12-13
$6 < M \leq 7$	13-14	14-15
$7 < M \leq 8$	15-16	16-17
$8 < M \leq 9$	16-17	18-19
$9 < M \leq 10$	17-18	19-20

Art. 4, comma 4 dell'O.M. 11 del 16/05/2020: «Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale. Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti».

Incremento credito scolastico e credito formativo

In sintonia con quanto disposto dall'art. 11, comma 2 e dall'art. 12 del Regolamento, relativamente all'assiduità della frequenza e alla partecipazione alla didattica a distanza, dell'impegno, dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e delle partecipazioni al dialogo educativo e tenendo presenti i criteri dettati dalla normativa, il collegio dei docenti ha individuato le seguenti tipologie e il sotto indicato punteggi:

partecipazione a stage lavorativi e/o esperienze lavorative certificate dal datore di lavoro che abbiano relazione con l'indirizzo della scuola, corsi di lingua straniera certificati da un attestato di superamento del corso con l'indicazione del livello raggiunto, corsi di informatica riconosciuti e certificati da attestato, partecipazione ad attività musicali ed artistiche previa presentazione di attestati certificanti le capacità professionali acquisite o poste in essere, esperienze formative documentate, partecipazione ad attività complementari integrative, appartenenza, partecipazione ad esperienze di volontariato certificate da associazioni riconosciute a livello nazionale, progetti d'Istituto.

TABELLA DA PTOF D'ISTITUTO (AGGIORNATA AL 27 maggio 2020)

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER CREDITO SCOLASTICO O FORMATIVO

INCREMENTO CREDITO SCOLASTICO (DPR n° 323 art. 11 comma 2)						CREDITO FORMATIVO (DPR n° 323 art. 12)	
Interesse e Impegno		Frequenza e Partecipazione (anche in DAD)		Attività complementari integrative		attività extrascolastiche	
	punti		punti	Attività	punti	attività	punti
Produttivo e attivo	0,15	attiva	0,15	progetti di istituto (olimpiadi di matematica, gare nazionali di spelling inglese, concorsi proposti da esterni, gruppo sportivo, ecc.) Religione cattolica o attività alternativa all'I. R. C. (D.M.99/2009)	0,05 ad attività, (max 3 attività) max 0,30	Certificazioni linguistiche; certificazioni informatiche (Pet, First, Delf, ECDL, Autocad, ecc.)	0,15
Costante e adeguato	0,10	adeguata	0,10			Conservatorio	0,10
Scarso	0	scarsa	0			Esperienze formative documentate (AVIS, volontariato, sport agonistico, corsi federali, ecc.)	0,05
max	0,15	max	0,15	max	0,30	max	0,20

L'arrotondamento viene effettuato **per difetto per valori $\leq 0,50$ e per eccesso per valori $> 0,50$**

L'incremento del punteggio attribuito al credito **non deve superare il massimo della banda di oscillazione relativa alla media dei voti riportati.**

Il **credito formativo** consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d'esame. Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).


Carta operativa della scuola

Valutazione del comportamento

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA CONDOTTA (PTOF 2019-2020) E DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA DESCRITTORI

per l'attribuzione del voto devono essere soddisfatti almeno 4 dei descrittori riportati

<p>a. Rispetto consapevole delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi.</p> <p>b. Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari.</p> <p>c. Vivo interesse e partecipazione assidua alle video/lezioni (sincrone/asincrone).</p> <p>d. Ottima capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO.</p> <p>e. Media dei voti di profitto non inferiore ad otto.</p> <p>f. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e viva attenzione).</p>	10
<p>a. Rispetto delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi.</p> <p>b. Comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari.</p> <p>c. Costante interesse e partecipazione attiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone).</p> <p>d. Buona capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO.</p> <p>e. Media dei voti di profitto superiore a sette.</p> <p>f. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e viva attenzione).</p>	9
<p>a. Rispetto in genere delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi.</p> <p>b. Comportamento buono per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari.</p> <p>c. Interesse e partecipazione attiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone).</p> <p>d. Buona capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO.</p> <p>e. Media dei voti di profitto superiore a sei oppure anche inferiore a sei, purché piva di insufficienze gravi e purché la decisione, in quest'ultimo caso, sia assunta all'unanimità da parte dei Consigli di classe.</p> <p>f. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con costanza e attenzione).</p>	8
<p>a. Rispetto convenzionale delle regole d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi.</p> <p>b. Comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari.</p> <p>c. Interesse e partecipazione alle video/lezioni (sincrone/asincrone).</p> <p>d. Discreta capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO.</p> <p>e. Assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la valutazione di 7 in condotta).</p> <p>f. Interesse, cura e approfondimento (l'alunno/a rispetta con sufficienza tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con sufficiente attenzione).</p>	7
<p>a. Scarsa consapevolezza delle norme d'Istituto e del patrimonio della scuola e di terzi;</p> <p>b. Comportamento incostante per responsabilità e collaborazione con i docenti e con i pari.</p> <p>c. Mediocre interesse e partecipazione passiva alle video/lezioni (sincrone/asincrone)</p> <p>d. Accettabile capacità di relazione a distanza e partecipazione alle attività previste dal PCTO.</p> <p>e. Presenza di carenze gravi nei voti di profitto.</p> <p>f. Interesse, cura e approfondimento lacunosi (l'alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con modesta attenzione).</p>	6



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Il momento della valutazione è da sempre parte integrante della didattica, perché consente agli studenti di verificare il personale progresso nel processo di apprendimento. In particolare, lo scopo delle griglie è, pertanto, quello di fornire una piattaforma operativa di lavoro. Segue griglia predisposta e deliberata nella riunione del Collegio dei docenti del 27 maggio 2020.

Griglia di valutazione DAD

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Attività di Didattica a Distanza

DISCIPLINA: _____

CLASSE:

SEZIONE:

INDIRIZZO:

STUDENTE

Cognome: _____

Nome: _____

PERIODO

dal 5 marzo 2020

al _____ 2020

DIMENSIONI DELL'APPRENDIMENTO		SOFT SKILLS	GIUDIZIO	LIVELLO	
SAPERE	Conoscenza dei contenuti disciplinari	Capacità comunicativa	OTTIMO	10	AVANZATO
		Capacità di apprendere in maniera continuativa	BUONO	8-9	INTERMEDIO
			DISCRETO	7	
			SUFFICIENTE	6	
MEDIOCRE	4-5	BASE			
INSUFFICIENTE	3				
SAPER FARE	Competenze specifiche disciplinari	Capacità di gestione delle informazioni	OTTIMO	10	AVANZATO
		Capacità di pianificare ed organizzare	BUONO	8-9	INTERMEDIO
			DISCRETO	7	
			SUFFICIENTE	6	
MEDIOCRE	4-5	BASE			
INSUFFICIENTE	3				
SAPER ESSERE	Competenze trasversali	Capacità di raggiungere un obiettivo:	OTTIMO	10	AVANZATO
		adattabilità	BUONO	8-9	INTERMEDIO
		autonomia	DISCRETO	7	
		spirito di iniziativa	SUFFICIENTE	6	
MEDIOCRE	4-5	BASE			
INSUFFICIENTE	3				

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO

Assenza di interazione con DAD